

STATUTO ASSOCIAZIONE OFFICINA DEI SOGNI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DENOMINAZIONE E NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita, ai sensi degli art.li 36 e seguenti del codice civile, una Associazione con denominazione:

ASSOCIAZIONE OFFICINA DEI SOGNI

ART. 2 SEDE

1. L'associazione ha sede legale e amministrativa in Scandicci, Via Largo Spontini n. 25.
2. E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all'estero.

ART. 3 DURATA

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 EFFICACIA DELLO STATUTO

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
3. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea.
4. L'associazione potrà dotarsi di un regolamento interno da approvare in sede di assemblea.

TITOLO II FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 5 FINALITA' E SCOPI

1. L'Associazione promuove e sostiene la crescita individuale e personale delle persone in età evolutiva e dei soggetti adulti.
2. L'associazione non ha fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione opera per il raggiungimento dei seguenti scopi:

- a) esercitare attività ludico-ricreative e di animazione rivolte a bambini e ragazzi in età evolutiva;
- b) promuovere interventi socio-educativi e psico-pedagogici volti al recupero scolastico, sociale e personale di bambini e ragazzi, in special modo dei soggetti più svantaggiati;
- c) attivare progetti di collaborazione con enti pubblici e scuole volti a programmare attività di tipo creativo e formativo;
- d) organizzare eventi e manifestazioni volte alla sensibilizzazione e ad una maggiore conoscenza delle problematiche e dei bisogni infantili e pre adolescenziali;

- e) progettare e realizzare attività di formazione per soggetti adulti esterni ed interni all'associazione;
- f) realizzare progetti di alfabetizzazione ed integrazione delle realtà straniere all'interno del territorio in collaborazione con enti pubblici e scuole.

ART. 6 ATTIVITA' CONNESSE

1. L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo, nonché tutte le attività accessorie, in quanto di esso integrative.

TITOLO III I SOCI

ART. 7 PARTECIPANTI ALL'ASSOCIAZIONE E LORO AMMISSIONE

1. La qualifica di socio può essere assunta da qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta diretta all'Associazione che condivide gli scopi e le finalità dell'associazione: entro il termine di 30 giorni il Consiglio Direttivo delibera o meno l'ammissione del richiedente.
2. I soci si suddividono in soci fondatori, soci ordinari, soci benemeriti e soci sostenitori.
3. Ogni socio è titolare di un voto senza alcuna limitazione; i soci persone giuridiche esercitano il diritto di voto mediante il legale rappresentante o altro soggetto designato.
4. Tutti i soci, siano essi persone fisiche o in rappresentanza di persone giuridiche, sono eleggibili alle cariche sociali.
5. Il numero dei soci è illimitato.

ART. 8 VERSAMENTO QUOTA

1. Il contributo associativo dei soci è costituito dalla quota di iscrizione annuale; l'ammontare della quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno.
2. I soci morosi nel pagamento della quota associativa nei termini e nei modi previsti, perdono la qualifica di socio.
3. Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili, non sono cedibili, nè rivalutabili.

ART. 9 DIRITTI

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
2. Tutti i soci hanno diritto di beneficiare e di partecipare alle attività dell'Associazione.
3. I soci eleggono il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi associativi.
4. I soci hanno i diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dall'eventuale regolamento.

ART. 10 DOVERI

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente richiesti dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso, per morosità o esclusione.
2. Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, dandone preavviso almeno tre mesi prima.
3. L'esclusione del socio può avvenire per morosità nel pagamento della quota associativa annua, per violazione degli obblighi imposti dallo statuto, per comportamento contrario agli

scopi dell'Associazione, se il socio commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione o se, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

4. Prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo contesta per iscritto al socio le violazioni commesse invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Scaduto tale termine il Consiglio Direttivo esprime parere motivato all'Assemblea, la quale delibera in ordine all'esclusione del socio.

5. Gli associati che siano receduti o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere le quote associative o i contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO IV GLI ORGANI

ART. 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:

- a- l'Assemblea dei Soci;
- b- il Consiglio Direttivo;
- c- l'Ufficio di Presidenza (Presidente e Vice Presidente)
- d- il Revisore se nominato.

2. E' ammesso il cumulo delle cariche istituzionali.

CAPO I L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 13 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e delibera su ogni questione relativa alla vita, all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e della relazione annuale del Presidente; può inoltre essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da almeno cinque soci. Qualora il Presidente, nonostante le richieste motivate di cui sopra, non convochi l'Assemblea entro quindici giorni dalla data di tale richiesta, la convocazione dell'Assemblea è disposta dal Vice Presidente o da almeno un membro del Consiglio Direttivo.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, incompatibilità o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, incompatibilità o cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'Assemblea.

5. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione presso le sedi operative dell'Associazione o tramite l'invio della convocazione ai soci per posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata.

6. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di riunione.

ART. 14 L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

2. Ad essa viene sottoposta la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul perseguimento delle finalità associative.

3. L'assemblea delibera:

a- il bilancio consuntivo e preventivo;

b- nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e l'eventuale Revisore;

c- gli indirizzi e i programmi dell'associazione;

d- la quota annuale di adesione all'associazione su proposta del Consiglio Direttivo;

e- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;

f- l'esclusione dei soci;

h- l'approvazione e le modifiche dell'eventuale regolamento;

i- lo scioglimento dell'associazione con le modalità previste dall'art. 29, la nomina e la revoca dei liquidatori;

g- tutti gli argomenti che siano posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

2. In ogni caso le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

ART. 16 VALIDITA' DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

1. I voti sono palesi.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta.

4. Ogni socio non può rappresentare più di altri due soci per delega.

CAPO II IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di cinque anni. Il numero minimo e massimo dei componenti viene stabilito dall'assemblea all'inizio di ogni mandato.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea: le modalità di elezione vengono stabilite dall'Assemblea, la quale può decidere di proporre da una a cinque preferenze.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità si ripete la votazione.

3. Alla carica di membro del Consiglio Direttivo possono essere elette anche persone che non rivestono la qualifica di soci.

ART. 18 SOSTITUZIONE CONSIGLIERI

1. In caso venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea utile.

ART. 19 FUNZIONI

1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Associazione che non sono demandati all'assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo propone all'assemblea l'importo annuale delle quote associative.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe ai propri membri o ai soci per specifici incarichi o progetti, può nominare un Segretario e/o un Tesoriere per il disbrigo degli affari correnti scelti fra i membri del Consiglio o fra i soci.

4. Il Consiglio ha facoltà di promuovere la costituzione di appositi comitati o gruppi di lavoro per la realizzazione di specifiche iniziative ed opere, determinandone le competenze, la composizione, le modalità di funzionamento; decide sulle attività e le iniziative dell'Associazione, stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e ai terzi.

5. Il Consiglio predisporre l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Inoltre:

- a) vigila sul rispetto delle regole previste dallo statuto;
- b) fissa le direttive per il concreto svolgimento dell'attività associativa;
- c) verifica la puntuale esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- d) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- e) delibera l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti elargiti all'associazione;
- f) redige il bilancio consuntivo dell'associazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e il bilancio preventivo;
- g) delibera sulle domande di ammissione all'associazione;
- h) propone all'assemblea l'ammontare della quota associativa annua;
- i) cura gli adempimenti previsti in caso di esclusione dei soci.

ART. 20 CONVOCAZIONE - COSTITUZIONE - DELIBERE

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o per suo incarico dal Vice Presidente mediante comunicazione scritta almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, e contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo di riunione.

2. Il presidente convoca il Consiglio Direttivo anche quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri con indicazione degli argomenti da discutere.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, incompatibilità o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente, o, in caso di suo impedimento, incompatibilità o cessazione dalla carica, da altra persona indicata dal Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

5. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni, e, se sono anche soci, in caso di morosità nel pagamento della quota associativa.

CAPO III L'UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 21 PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci. Egli ha la rappresentanza legale, sostanziale e processuale dell'Associazione e compie, nell'interesse della stessa, tutti gli atti che non siano dallo statuto demandati alla competenza del consiglio direttivo o dell'assemblea. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, promuove coordina e dirige l'attività dell'associazione, esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

ART. 22 VICEPRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto dall'assemblea dei soci.
2. Esso sostituisce il Presidente nei casi di suo impedimento o di assenza e lo coadiuva nello svolgimento del suo incarico.

CAPO III IL REVISORE

ART. 23 IL REVISORE

1. L'assemblea con delibera ordinaria può istituire il revisore.
2. Il revisore esamina il bilancio predisposto dal Consiglio e ne riferisce all'assemblea dei soci.

TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 24 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) quote associative versate annualmente dai soci;
 - b) dai contributi dei soci e da quelli eventualmente ricevuti da enti pubblici o privati nonché sovvenzioni o finanziamenti;
 - c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
 - d) proventi da attività marginali;
 - e) ogni altro provento e entrata compatibile con le finalità statutarie.
2. Nessuna spesa può essere disposta senza la relativa copertura finanziaria.
3. Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione degli scopi associativi.

ART. 25 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' CONNESSE

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

ART. 26 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 27 FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO

1. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo ed eventualmente esaminati dal Revisore se nominato, che ne riferisce all'assemblea.
2. Il Bilancio consuntivo contiene le singole voci di entrata e di spesa relative al periodo di un anno.
3. Il Bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale di riferimento.
4. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti.

ART. 28 UTILI

1. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno capitalizzati e utilizzati dall'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

**TITOLO VII
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

ART. 29 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione si determina:

- a) quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile
- b) quando tutti gli associati vengono a mancare
- c) quando viene deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta straordinaria nella quale i soci esprimano il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

ART. 30 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. Dichiarata l'estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe, oppure ai fini di generale e pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, 24 aprile 2009.